

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, BOLOGNA, CAVALLARI NERINO, DEGAN,
MATTARELLI, SINESIO**

Presentata il 30 ottobre 1964

Provvidenze a favore della navigazione marittima, costiera o lagunare, esercitata da aziende municipalizzate di trasporto con navi adibite a servizi pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le aziende municipalizzate assolvono, nell'interesse delle comunità municipali e provinciali, funzioni sociali sempre più estese che risultano assai onerose per gli Enti locali chiamati a coprire i conseguenti elevati disavanzi di esercizio delle aziende stesse.

Tale pesante situazione generale si manifesta, in misura ancor più grave, nelle aziende municipalizzate esercenti servizi pubblici di navigazione marittima-costiera o lagunare (navigazione « S »), che devono sostenere costi di gestione maggiori rispetto a quelli dei servizi di terraferma a causa della particolare onerosità dell'esercizio navale e delle sfavorevoli condizioni ambientali in cui generalmente si svolgono i servizi (ampia estensione della rete, linee a scarso traffico o a traffico unidirezionale, ecc.).

Le aziende in esame e gli Enti locali da cui esse promanano, risentono, quindi, degli oneri conseguenti al carattere marittimo dei servizi gestiti, senza, peraltro, poter contare su tutti i vantaggi offerti dalle leggi del nostro paese per l'esercizio dell'industria navale e dell'armamento marittimo.

Nelle aziende stesse, ai riflessi economici negativi, relativi alla situazione dianzi illu-

strata, si aggiungono quelli comuni al settore dei pubblici servizi municipalizzati di trasporto, con il risultato di creare ulteriori difficoltà in un settore pubblico di capitale importanza per i bisogni e per l'economia delle zone interessate.

La presente proposta di legge ha lo scopo di ovviare, nell'interesse pubblico, a tali difficoltà venendo incontro alle esigenze delle aziende speciali che, per conto degli Enti locali ed ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gestiscono servizi pubblici di trasporto di navigazione marittima-costiera o lagunare.

Va precisato che le navi adibite a detti servizi servono il traffico commerciale (trasporto di passeggeri, merci, effetti postali, veicoli) e sono, quindi, navi mercantili a tutti gli effetti, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 2 del Regolamento 10 aprile 1939, n. 1101, riguardante l'applicazione dei benefici a favore dell'industria navale e dell'armamento.

Le navi stesse sono iscritte nei registri dei competenti compartimenti marittimi, hanno il requisito della più alta classe del Registro italiano navale e sono abilitate alla navigazione marittima in una delle categorie (co-

stiera oppure speciale-lagunare) in cui viene suddivisa la navigazione marittima secondo il regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede che siano applicabili alle navi in esame le disposizioni della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni o proroghe. È necessario precisare che le navi in discorso sono state sempre ammesse ai benefici delle citate leggi: l'articolo ha, quindi, carattere interpretativo delle leggi stesse e non innovativo ed è inteso ad evitare che, come è già avvenuto, gli uffici governativi frappongono difficoltà in sede di applicazione delle leggi in favore delle navi stesse.

L'articolo 2 prevede l'estensione del beneficio della restituzione dell'I.G.E. di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1960, n. 764, a favore delle aziende municipalizzate di trasporto che costruiscano, riparino o trasformino, nei propri cantieri, le navi indicate nell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Come è noto il citato articolo 3 della legge n. 764 prevede la restituzione dell'I.G.E. ai cantieri navali in misura percentuale sull'importo addebitato al committente dei lavori, mentre l'articolo 5 della medesima legge n. 764 prevede, per i materiali impiegati dall'armatore o dal proprietario della nave, la restituzione dell'I.G.E. in misura percentuale sul solo costo dei materiali anzidetti.

Tale articolo ha lo scopo, quindi, di assicurare ai cantieri navali delle aziende municipalizzate, di cui all'articolo 1, il beneficio della restituzione dell'I.G.E. in misura corrispondente a quella assicurata ai cantieri navali che eseguono lavori su commessa di terzi. È prevista cioè, in favore delle azien-

de anzidette, la restituzione dell'I.G.E. commisurata al costo complessivo dei lavori anziché al solo costo dei materiali come avvenuto fino ad ora.

Il compito di determinare la congruità del costo dei lavori e della conseguente liquidazione dell'I.G.E. da restituire è demandato ad una commissione formata dall'Intendente di finanza competente per territorio, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio (o da un rappresentante da lui designato), da un esperto designato dalla Capitaneria di porto (nei cui registri sono iscritte le navi che sono oggetto dei lavori) e da un rappresentante dell'Azienda richiedente.

L'articolo 3 della proposta di legge prevede l'esenzione della sovraimposta di confine e dell'imposta di fabbricazione sui combustibili e sui lubrificanti impiegati sulle navi di cui all'articolo 1 nell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto.

Il provvedimento estende alle navi in discorso i benefici fiscali accordati per i combustibili e lubrificanti impiegati sulle navi mercantili in partenza dai porti e dalle rade del nostro paese.

Il beneficio consentirà, nello spirito della presente proposta di legge, di alleggerire i gravissimi costi di gestione delle Aziende comunali di cui all'articolo 1 e di migliorare, conseguentemente, la situazione economica delle stesse e quella finanziaria degli Enti locali chiamati a ripianarne i bilanci gravemente deficitari.

Onorevoli colleghi! Per quanto sopra confidiamo vogliate accordare il vostro consenso all'unica proposta le cui finalità, a nostro avviso apprezzabili, riteniamo di avervi convenientemente illustrato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni o proroghe, sono applicabili anche alle navi abilitate alla navigazione marittima, costiera o lagunare, che siano adibite a servizi pubblici municipalizzati di trasporto.

ART. 2.

Le Aziende municipalizzate di trasporto che costruiscano, riparino o trasformino nei propri cantieri navali le navi di cui all'articolo 1 sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1960, n. 764.

La misura dell'I.G.E. da rimborsare alle predette aziende, secondo le aliquote di cui al citato articolo 3 della legge 19 luglio 1960, n. 764, sarà liquidata sulla base del costo dei lavori denunciato dalle aziende stesse, da una commissione formata dall'Intendente di finanza competente per territorio, dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio (o da un rappresentante da esso designato), da un esperto designato dalla Capitaneria di porto nei cui registri sono iscritte le navi che sono oggetto dei lavori e da un rappresentante dell'azienda richiedente.

ART. 3.

Le navi considerate nell'articolo 1 godono dell'esenzione dalla sovraimposta di confine e dall'imposta di fabbricazione sui combustibili e lubrificanti impiegati sulle navi stesse nell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto cui sono adibite.

Agli effetti delle norme doganali viene estesa alle navi anzidette la disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 62 della legge 25 settembre 1940, n. 424.